

Codice A1604C

D.D. 2 novembre 2023, n. 822

Regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R - Domanda della S.M.A.T. S.p.A. di concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi ad uso potabile in Comune di Cuornè (TO) - (n. pratica 025930 - codice utenza TO14796) - Parere ex articolo 56, comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.



ATTO DD 822/A1604C/2023

DEL 02/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R - Domanda della S.M.A.T. S.p.A. di concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi ad uso potabile in Comune di Cuornè (TO) - (n. pratica 025930 - codice utenza TO14796) - Parere ex articolo 56, comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

Premesso che:

- la S.M.A.T. S.p.A., con istanza in data 30/12/2005, ha richiesto alla Provincia di Torino - Servizio pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi ad uso potabile nel Comune di Cuornè (TO), per una portata massima complessiva di 120 l/s, cui corrisponde un volume di prelievo medio annuo complessivo pari a 2.838.240 metri cubi, così ripartiti:
 - pozzo *Campore 1* (codice univoco TO-P-06518) - 60 l/s massimi, cui corrisponde un volume medio annuo di 1.419.120 metri cubi;
 - pozzo *Campore 2* (codice univoco TO-P-06519) - 60 l/s massimi, cui corrisponde un volume medio annuo di 1.419.120 metri cubi;
 - con la determinazione dirigenziale n. 953-48842 del 17/12/2009 la Provincia di Torino ha rilasciato alla S.M.A.T. S.p.A. l'autorizzazione provvisoria alla continuazione della derivazione preferenziale relativa ai due pozzi ad uso potabile nel Comune di Cuornè (TO) per i quantitativi richiesti;
 - i due pozzi sono ubicati a Nord-Ovest del territorio comunale, in destra idrografica del torrente Orco, su un fondovalle pianeggiate inciso dal torrente, la cui azione è responsabile della presenza di depositi alluvionali, sedimenti a granulometria da grossolana a fine e aventi, quindi, condizioni di permeabilità differenti; in assenza della documentazione originaria relativa alla perforazione dei due pozzi, le caratteristiche tecniche dei due manufatti sono state verificate mediante video-ispezione e, nel seguito, riportate:
 - pozzo *Campore 1* - profondo 48,15 metri, filtra tra -35,50 e -48,15 metri;
 - pozzo *Campore 2* - profondo 67,35 metri, filtra tra -35 e -67,35 metri;
- il riconoscimento dei filtri nel pozzo *Campore 2* è stato reso difficoltoso dalle cattive condizioni di conservazione della colonna, caratterizzata dalla presenza di forti incrostazioni sulle pareti filtranti, chiaramente identificabili, invece, nel pozzo *Campore 1*;

- con la determinazione DD 371/A1604B/2003 del 5/6/2023, agli atti presso l'archivio del Settore A1604C Tutela e Uso Sostenibile delle acque della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, è stata approvata - in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 - l'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Campore 1* - codice univoco TO-P-06518 - e *Campore 2* - codice univoco TO-P-06519 - ubicati in località Sant'Anna di Campore, nel Comune di Cuorgnè (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., provvedimento trasmesso, tra l'altro, per i relativi adempimenti, anche alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche;
- la proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il software analitico WhAEM - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di esercizio dei due pozzi, ovvero i volumi d'acqua prelevati derivanti da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 65 l/s dal pozzo *Campore 1* e a 54 l/s dal pozzo *Campore 2*; trattandosi di due pozzi contigui posti a ridotta distanza reciproca e captanti la medesima falda superficiale, le relative aree di salvaguardia calcolate sono risultate interferenti e si è proceduto all'interpolazione conservativa delle stesse aree ottenendo un'unica zona di rispetto ristretta e un'unica zona di rispetto allargata, ferma restando per ciascuna captazione la zona di tutela assoluta di raggio 10 metri;
- con nota in data 4/10/2023, il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera - Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali e Fonti Rinnovabili della Città Metropolitana di Torino ha chiesto il parere di grande derivazione sull'istanza in oggetto ai sensi dell'articolo 56, comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

Considerato che:

dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che i due pozzi si trovano nella sottoarea "*MC2: Alluvioni di fondovalle alpino*", ovvero in un'area esterna alla cartografia, nella quale non è stata definita la quota della base dell'acquifero superficiale ma vengono forniti dei criteri tecnici orientativi per la relativa individuazione, criteri che suggeriscono o la presenza di un orizzonte saturo di spessore 50 metri o, laddove non sia noto il livello piezometrico, una quota base a 50 metri di profondità dal piano-campagna. Le misure piezometriche riportate nella documentazione contenuta negli atti di progetto a corredo dell'istanza di definizione dell'area di salvaguardia indicano soggiacenze, rispettivamente, di 6,85 metri per il pozzo *Campore 1* (misura riferita a settembre 2021) e di 6,718 metri per il pozzo *Campore 2* (misura riferita a febbraio 2021). Nel caso in esame, in cui è noto il livello piezometrico, il modello concettuale stratigrafico delineato ha evidenziato uno spessore dell'orizzonte saturo di circa 60 metri, maggiore di quello suggerito, ma comunque compatibile con il quadro deposizionale originario alluvionale perifluviale, che comporta anche in ambiti ristretti significative variazioni di energia e, conseguentemente, di forme; lo spessore individuato costituisce esclusivamente l'acquifero superficiale.

Ritenuto che la concessione richiesta sia compatibile con gli obiettivi stabiliti dalla pianificazione regionale in materia di risorse idriche ed in particolare con il Piano di Tutela delle Acque 2021 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 179-18293 del 2/11/2021 in quanto non altera il bilancio idrogeologico;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- articolo 89 del decreto legislativo 31/3/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- articolo 56 della legge regionale 26/4/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 6/12/2004, n. 15/R recante "Disciplina dei canoni regionali per l'uso dell'acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 3/4/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 25/6/2007, n. 7/R "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";
- "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal piano di gestione del distretto idrografico Padano" (Direttiva Derivazioni) adottata dalla Autorità di bacino del Fiume Po con delibera n. 8 del 17/12/2015 e ss.mm.ii.;
- deliberazione n. 3 del 14/12/2017 del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "decreto legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss.mm.ii., art. 65, comma 3 lett. c): modifiche e integrazioni alla "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po" (Direttiva Derivazioni) adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17/12/2015;
- Piano di Tutela delle Acque approvato con la Deliberazione del Consiglio regionale n. 117-

10731 del 13/3/2007 e aggiornato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 179-18293 del 2/11/2021;

- Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po in data 20/12/2021, n. 4, del secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque 2021-2027 - terzo ciclo di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo 2021);
- legge regionale 29/4/2011, n. 7 riguardante modifiche apportate alla legge 28/7/2008, n. 23 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale;
- D.G.R. n. 31-4009 dell'11/6/2012 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

- di esprimere ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 - fatta salva l'acquisizione delle ulteriori autorizzazioni prescritte dalle leggi - parere favorevole al rilascio alla S.M.A.T. S.p.A. della concessione preferenziale di derivazione d'acqua da due pozzi ad uso potabile nel Comune di Cuornè, per una portata massima complessiva di 120 l/s, cui corrisponde un volume di prelievo medio annuo pari a 2.838.240 metri cubi, così ripartiti:

- pozzo *Campore 1* (codice univoco TO-P-06518) - 60 l/s massimi, cui corrisponde un volume medio annuo di 1.419.120 metri cubi;
- pozzo *Campore 2* (codice univoco TO-P-06519) - 60 l/s massimi, cui corrisponde un volume medio annuo di 1.419.120 metri cubi;

subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- sia rispettato, da parte del concessionario, il volume annuo massimo derivabile da ciascun pozzo;

- sia specificato nel disciplinare di concessione che un eventuale superamento del volume massimo derivabile costituisce violazione di una norma essenziale che regola la derivazione;
- sia valutata l'opportunità di trasformare l'insieme dei due pozzi in un campo-pozzi poiché essi si presentano sufficientemente vicini per cui gli effetti di pompaggio sono potenzialmente tra loro interferenti in maniera significativa (come previsto dall'articolo 1 del regolamento regionale 15/R del 2006);
- sia richiesta l'installazione di strumenti di misura e registrazione dei volumi derivati, in conformità al regolamento regionale 7/R/2007 e la trasmissione all'Autorità concedente dei relativi dati;

- di demandare al Settore A1604C Tutela e Uso Sostenibile delle acque della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio di trasmettere copia della presente determinazione al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera - Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali e Fonti Rinnovabili della Città Metropolitana di Torino;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin